

N. R.G. 2510/2021



REPUBBLICA ITALIANA

*In nome del popolo italiano*

Corte d'Appello di Milano

- *Quarta sezione civile* -

La Corte composta dai magistrati

dr.ssa Marina Marchetti  
dr.ssa Maria Rosa Busacca  
dr..Francesco Distefano

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2510/2021 R.G. promossa

**DA**

██████████ nato a Avellino (Av) in data ██████████ c.f. ██████████  
in proprio ex art. 86 c.p.c, nonché rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente  
dall'avv. ██████████ del foro di Milano, ed elettivamente domiciliato, presso il proprio  
studio legale in Como (Co) ██████████

- appellante-

**CONTRO**

**Fallimento ██████████ s.p.a. in liquidazione** (c.f. ██████████) rappresentato e difeso come da procura in  
atti dall'avv. ██████████ del Foro di Milano presso il cui studio in Milano, ██████████ ha  
eletto domicilio

- appellato-

pagina 1 di 10



All'esito dell'udienza del 7.7.2022 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate come in atti.

\*\*\*\*\*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 24.6.2019 il curatore del Fallimento della società [REDACTED] s.p.a. in liquidazione conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, l'avv. [REDACTED] chiedendo di revocare ex art 69 bis l.f., due pagamenti (di € 12.500,00 del 27.6.2014 e di € 28.082,40 del 28.7. 2015) eseguiti dalla società [REDACTED] *in bonis*, in favore dell'avvocato convenuto e relativi a prestazioni professionali dello stesso. Si costituiva il [REDACTED] chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 6370/2021 pubblicata il 21.7.2021 il Tribunale così decideva: "...DICHLARA: l'inefficacia nei confronti della massa del pagamento per euro 12.500,00 eseguito in data 27.06.2014 e del pagamento per euro € 28.082,40 eseguito in data 28.07.2015 e conseguenzialmente CONDANNA: [REDACTED] alla restituzione in favore del Fallimento [REDACTED] S.p.A. della somma complessiva di euro 40.582,40 oltre interessi legali dalla domanda; CONDANNA: [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite di parte attrice, liquidate in complessivi Euro 518,00 per spese, euro 7.254,00 per onorari oltre Iva, c.p.a e rimborso spese forfettario come per legge".

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'avv. [REDACTED] chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti.

Si è costituito il Fallimento insistendo per il rigetto del gravame.

Quindi la causa, rigettata l'istanza di inibitoria, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 7.7.2022 è stata posta in decisione con l'assegnazione termini per il deposito di memorie conclusionali ed a seguito di discussione orale, tenutasi all'udienza del 15.12.2022 su rituale istanza dell'appellante.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, nell'accogliere la domanda revocatoria, ha in particolare affermato, in ordine all'eccezione di decadenza dall'azione revocatoria ex art 69 bis legge fallimentare, da interpretarsi in combinato disposto con l'art 8 del dl 132/2014, che "l'art. 8 che, dal momento della comunicazione dell'invito ovvero da quello della sottoscrizione della convenzione, la decadenza è impedita "per una sola volta" e che, in caso di rifiuto o mancata risposta nel termine, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto. E dunque proprio l'art 8 comma 2 D.L. 132/2014 ad indicare testualmente il decorso di un nuovo termine decadenziale. Quanto poi alla durata del termine di decadenza, l'espressione utilizzata "stesso termine" non può che riferirsi a un termine avente intrinsecamente natura di termine di decadenza, quale è quello previsto nel caso che ci riguarda dall'art. 69 bis l.fall. Per



*questa stessa ragione il nuovo termine decadenziale che viene a decorrere non può essere quello di trenta giorni prescritto dall'art. 4, comma 1 D.L.132/2014. L'art. 4 comma 1 D.L.132/2014 si limita, infatti, a comminare una futura sanzione processuale alla parte che rifiuti di aderire all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita od ometta di rispondere all'invito entro un termine di trenta giorni; non sancisce una decadenza in senso tecnico a carico del soggetto invitato, non incidendo l'inosservanza di quei trenta giorni su alcuna posizione giuridica soggettiva dello stesso. Per tale ragione sistematica, dunque, l'art 8 comma 2 D.L. 132/2014 non può essere interpretato nel senso di far decorrere un nuovo termine di decadenza della durata di 30 giorni, bensì nel senso di prevedere il nuovo decorso dell'originario termine di decadenza".*

\*\*\*\*\*

L'appellante avv. [REDACTED] critica tale statuizione per i seguenti motivi.

**1) Inapplicabilità della negoziazione assistita all'azione revocatoria fallimentare, in quanto tale azione riguarda diritti indisponibili e quindi da considerare inammissibile ai sensi dell'art. 2 del DL 132/2014, secondo comma, lettera b).**

Ciò in quanto la materia fallimentare attiene ad un evidente e chiaro "interesse pubblico" e da tale assunto discende, inevitabilmente che i principi regolatori, non rientrano tra le situazioni giuridiche rimesse alla volontà negoziale delle parti interessate.

**2) Inidoneità dell'invito alla negoziazione assistita ad interrompere il termine di decadenza dell'azione revocatoria fallimentare.**

Sostiene che ha errato il Tribunale ad affermare che non esiste alcun elemento testuale o logico, per non impedire l'estensione triennale della decadenza di cui all'art 8 DI 132/2014, riservata alla sola comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione.

Premettendo che la norma non parla in alcun modo di interruzione della prescrizione (secondo il riferimento fatto dal primo giudice) ma solo di decadenza e le possibili modalità per impedirne il decorso, sostiene che l'invito alla negoziazione assistita non può aver avuto l'effetto di impedire la decadenza, atteso che lo stesso invito alla negoziazione è all'evidenza contrario alla natura stessa dell'istituto giuridico "decadenza", nonché, irrituale in quanto superiore ad € 50.000,00 e proposto per materia "non obbligatoria", ponendo così fuori gioco il disposto di cui all'art 8 del d.l. 132/14 e che opinare diversamente avrebbe la conseguenza di sovvertire l'orientamento oramai assolutamente pacifico secondo cui in ipotesi di azione costitutiva, bisogna necessariamente procedere alla notificazione della domanda giudiziale.

Aggiunge che molteplici sono le pronunce le quali hanno stabilito, in materia di mediazione obbligatoria - sul quale si modella l'istituto della negoziazione assistita attesi i molteplici punti di collegamento e addirittura di rinvio -che la stessa non è applicabile alle azioni revocatorie.



Richiama altresì il principio di specialità per cui in ipotesi di conflitto tra fonti di legge prevale la *lex specialis* quale nel caso l'art 69 bis l.f. rispetto all' articolo 8 del d.l. n. 132/2014 nella parte in cui sembrerebbe prevedrebbe (ma in realtà non lo fa) che il termine di decadenza inizia a decorrere nuovamente.

Contesta che il Tribunale nulla ha esplicitato circa il termine di decadenza (e in specie che sarebbe stato valido fino al 4/9/2021) pur a fronte dell'eccepito maturarsi della decadenza e delle questioni poste in ordine all'individuazione del termine cronologico di durata dell'impedimento, atteso che la società [REDACTED] è stata dichiarata fallita in data 4.9.2015, mentre l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato in data 24.6.2019, e quindi il termine ex lege, di decadenza triennale era ampiamente decorso (al 4 settembre 2018), essendo appunto, trascorsi ben oltre tre anni dalla data di fallimento; peraltro, la negoziazione assistita è durata solo 30 giorni ovvero dalla comunicazione del fallimento (30.7.2018) al rifiuto esplicito da ogni negoziazione (28.8.2018).

Rileva inoltre che non può essere in alcun modo invocato a sostegno della domanda attorea uno strumento giuridico, quale la negoziazione assistita, non obbligatoria per legge.

L'ipotesi opposta, ovvero quella di ritenere che la negoziazione assistita per € 54.757,40, non obbligatoria, produca conseguenze giuridiche (arrivando addirittura a "interrompere" il termine di decadenza di cui all'art 69 bis LF ottenendo il raddoppio dello stesso), nella domanda giudiziale poi introdotta dall'attore, per la minor somma di € 40.582,24, significa eludere di fatto, e proprio la norma sulla negoziazione assistita di cui all'art 3 n. 1 del Dl 132/2014 (che prevede come limite massimo la "domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro").

Peraltro oggetto della convenzione negoziale è stato un pagamento di somme di denaro inferiori a 50.000 euro, invece, oggetto della revocatoria è la declaratoria di inefficacia di un atto da cui può seguire, eventualmente, la restituzione di somme di danaro.

Per cui la curatela, nel caso specifico, vorrebbe sfruttare l'esperimento della negoziazione non obbligatoria, ben consapevole di essere decaduta dalla proposizione dell'azione revocatoria fallimentare.

Richiama altresì il principio per cui l'azione revocatoria non è soggetta all'obbligatorietà della procedura di negoziazione assistita di cui all'art 3 d.l. 132/2014, in quanto con essa si chiede la dichiarazione di inefficacia di un atto, dalla quale solo indirettamente può conseguire una statuizione di restituzione o condanna al pagamento di una somma.

**3) Inapplicabilità della previsione normativa art 8 DL 132/14 in tema di negoziazione assistita, in riferimento alla dizione letterale della norma stessa ove riferisce del "medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto" e consequenziale "rinnovo di fatto", del termine di decadenza triennale dell'azione revocatoria fallimentare ex art 96 bis LF.**



Sostiene che, il rinvio operato dall'art. 8 (d.l.132/2014), alla norma di cui all'art 4 (dello stesso d.l), prevede al n.1 che "L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile": quindi che non ci siano dubbi interpretativi sulla locuzione "entro il medesimo termine di decadenza" (di cui all'art 8 dl 132/14), in quanto, il tenore letterale della norma (con il rinvio, si ripete previsto dallo stesso art 8 all'art 4 n.1), fissa appunto il termine inderogabile in giorni 30 (medesimo termine concesso per svolgere una risposta all'invito alla stipula di accordo di negoziazione assistita); questo, esclude in maniera certa, la possibilità di far ricorso, invece, al raddoppio del termine di decadenza originario (entro il medesimo termine di decadenza) previsto per l'esercizio dell'azione che si intende promuovere (azione revocatoria fallimentare, termine 3 + 3).

Interpretazione conforme alla dizione normativa ed ai principi generali riguardanti l'istituto della "decadenza", che non può essere "interrotta" come per la prescrizione, ma di cui viene "impedito" il decorso per un periodo di tempo utile alla fase eventuale della negoziazione.

Conclude nel senso che è sicuramente controverso, se tale termine debba intendersi: a) **quello di cui all'art. 4 comma 1 citato nella disposizione D.L 132/2014 (ovvero in ogni caso di ulteriori 30 giorni), così come interpretato dalla sentenza del Tribunale di Genova (e quindi per il caso di specie fino al 4 ottobre 2015) a prescindere da quanto residuasse dall'originario termine di decadenza visto l'invio della comunicazione di negoziazione assistita;** b) ovvero se lo stesso debba intendersi "impedito" per una finestra temporale pari alla durata della fase di negoziazione assistita, fermo restando il decorso dell'originario termine ("... la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati") una volta superata la fase della possibile negoziazione con esito negativo (ovvero una volta trascorsi trenta giorni se, come nel caso di specie, l'invito viene "... rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1...").

Quello che non è accettabile a suo dire è la possibile terza interpretazione della medesima normativa, ovvero il termine di decadenza originariamente previsto per l'esercizio dell'azione verrebbe "rinnovato" ulteriormente di ben tre anni.

#### **4) Eccezione di incostituzionalità dell'art. 8 dl 132/2014 e violazione degli artt 3, 111 costituzione.**

Ciò in quanto:

-si determinerebbe una vera e propria ingiusta discriminazione tra: soggetti sottoposti ad azione revocatoria per somme inferiori a 50.000 euro, che sarebbero sotto la scura di un termine di decadenza di sei anni (3 +



3) e soggetti sottoposti ad azione revocatoria per somme superiori a 50.000 euro che invece rimarrebbero soggetti alla decadenza fallimentare 69 bis di tre anni.

-se venisse confermata l'interpretazione normativa, per cui è legittima l'estensione del termine decadenziale di cui all'art 8 Dl 132/2018 alla revocatoria fallimentare (portandola fino a sei anni), questa comporterebbe l'ulteriore conseguenza di un eccessivo allungamento dei tempi dei processi

-violazione della *par condicio creditorum*: per un certo tipo di crediti (potremmo definirli di serie a), ovvero somme inferiori a 50.000 euro, il curatore potrebbe agire fino a sei anni dalla data di fallimento; mentre al contrario, per gli altri crediti (quindi di serie b), ovvero per somme superiori a 50.000 euro, il curatore potrebbe agire in tre anni.

- in certezza interpretativa che si ripercuote sulla certezza del diritto e sulla uguaglianza di tutti davanti alla legge.

#### **5) Eccezione di giudicato endo-fallimentare conseguente all'intervenuta ammissione al passivo del credito professionale residuo dell'avv. [REDACTED]**

Contrariamente all'assunto del Tribunale per cui *"l'ammissione del credito professionale residuo non inibisce l'azione revocatoria relativa agli importi incassati in precedenza"*, sostiene l'appellante di aver dimostrato che i pagamenti oggi oggetto di revocatoria fallimentare sono riferibili al credito già accertato in fase di ammissione allo stato passivo, e non rientrano quindi in quei crediti maggiori rispetto a quelli accertati in sede di ammissione al passivo.

In specie, le fatture dell'avv. [REDACTED] si riferiscono al decreto ingiuntivo, che a sua volta è stato pienamente, e in maniera definitiva, ammesso al passivo in quanto:

a) il credito complessivo dedotto dall'avv. [REDACTED] con insinuazione al passivo, e quindi dotato di definitività, si basa sul decreto ingiuntivo del 19 giugno 2014 (si veda doc. 12 fascicolo attoreo) per un totale di € 400.000;

b) le fatture oggetto della presente azione revocatoria (doc 10 fascicolo attoreo e doc B- fascicolo convenuto nonché doc. 10 fascicolo primo grado avverso) dimostrano che le somme ivi cristallizzate (basterà leggere l'oggetto indicato nelle fatture, che recita "a titolo di acconto sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano"), facevano parte del monte complessivo totale (400.000 euro) del credito vantato dall'avv. [REDACTED] poi ammesso al passivo e poi divenuto definitivo.

#### **6) Reiterazione eccezioni quali:**

- incertezza ed indeterminazione assoluta dell'oggetto della domanda di negoziazione assistita;
- la curatela, non ha richiesto nessuna negoziazione assistita, per la somma di euro € 40.582,24, oggetto del presente procedimento giudiziale;



-tardività dell'eccezione formulata dalla curatela (di rinnovo della decadenza triennale di cui all'art. 69 bis L.F. per essere intercorsa negoziazione assistita), solo con la memoria 183 co. 6 n.1.

### **L'appello non può essere accolto.**

Corretta appare infatti al collegio l'interpretazione del Tribunale, in tema di negoziazione assistita, dell'art. 8 dl 132/14 (*“se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”*)- e cioè che dopo il rifiuto ricomincia a decorrere il termine di decadenza originario (nella specie triennale).

A seguire la prima delle prospettate due tesi dell'appellante - ossia domanda giudiziale da proporre entro 30 giorni dal rifiuto o mancato accordo, cioè nello stesso termine concesso per svolgere una risposta all'invito alla stipula di accordo di negoziazione – come già evidenziato in sede di inibitoria, paradossalmente verrebbe ad esser ridotto (in danno di chi intende agire per la revocatoria) il termine di decadenza *ex lege* stabilito, sol perché si è fatto ricorso alla negoziazione assistita (sia essa obbligatoria o volontaria).

Parimenti non accoglibile è l'altra linea interpretativa invocata dall'appellante, secondo cui dovrebbe intendersi “impedito” il decorso del termine per una finestra temporale pari alla durata della fase di negoziazione assistita.

Se così fosse, il legislatore lo avrebbe esplicitato appunto prevedendo che il decorso del termine è impedito solo per un periodo pari all'espletamento della procedura di negoziazione, salvo ricominciare a decorrere.

Ma così non è stato, e si è piuttosto inteso far richiamo all'istituto dell'impedimento della decadenza di cui all'art.2966 c.c. che di per sé darebbe luogo ai sensi del successivo art.2967 c.c. (*“Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione”*) unicamente all'applicazione delle norme che regolano la prescrizione del diritto di cui in volta in volta si discute (senza cioè che possa più parlarsi di decadenza, ormai definitivamente venuta meno): sol che il legislatore con l'art. 8 in esame, derogando a tale principio, ha invece disposto che la decadenza non è impedita per sempre ma per “una sola volta”, col che, venuto meno l'impedimento, inizia a decorrere un nuovo termine.

Scelta discrezionale del legislatore che non si pone peraltro in contrasto con alcuna previsione costituzionale, nell'ambito di un bilanciamento, non palesemente irragionevole, tra esigenze di celerità e di incentivazione all'utilizzo di procedura deflative.

Del resto, l'interpretazione qui privilegiata è la medesima fatta propria dalle Sezioni Unite in fattispecie del tutto analoga e perfettamente sovrapponibile – come ammette lo stesso appellante- della mediazione avendo stabilito con la sentenza n. 17781 del 2013 , in fattispecie di termine semestrale di decadenza, che



“la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, impedisce, “per una sola volta”, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la decadenza dal diritto di agire per l’equa riparazione, potendo quest’ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente “ex novo” dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione”>>.

Nella trama argomentativa, le Sezioni Unite evidenziano la coerenza della prescelta soluzione rispetto agli obiettivi di deflazione del contenzioso giudiziario, che ispirano la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, riconducendo l’impedimento della decadenza come effetto *una tantum* e allo scopo di evitare il moltiplicarsi strumentale delle istanze volte a scongiurare la decadenza.

~~~~~

Ciò detto, inconferenti sono anche gli altri motivi in quanto l’istituto in esame si applica a tutte le ipotesi di negoziazione, sia essa facoltativa o obbligatoria, e questa a sua volta è esperibile anche per le azioni revocatorie che hanno ad oggetto pretese patrimoniali disponibili pur se ricomprese nella materia fallimentare, senza che la specialità dell’art 69 l fall o la sua natura costitutiva possa comportare un impedimento in tal senso (dire che occorra necessariamente procedere alla notificazione della domanda giudiziale per interrompere i termini riguardanti le azioni costitutive non significa che, per dette azioni, non sia possibile far ricorso alla negoziazione assistita con le conseguenze che ne derivano).

Quanto alla pretesa indeterminatezza della domanda nell’invito alla negoziazione e difetto di procura del difensore che lo sottoscrisse, va osservato, per un verso, che ben era specificato in essa l’oggetto della negoziazione e la relativa pretesa economica, in seguito solo diminuita in senso più favorevole per l’odierno appellante, ciò che non implica di ritenere ex post la prima *tamquam non esset* rimanendo funzionale all’azione giudiziale; per altro verso, va rilevato che non prescritto per tale attività è il conferimento formale di procura alle liti.

Nessuna tardività infine sussiste in ordine a quanto allegato (con la memoria 183 co. 6 n.l.c.p.c.) dalla curatela circa la non decadenza triennale di cui all’art 69 bis L.F. (per essere appunto intercorsa negoziazione assistita), trattandosi a ben vedere non già eccezione in senso stretto volta paralizzare l’altrui pretesa, bensì di mera difesa a fronte dell’altrui eccezione di decadenza.

~~~~~

Con riferimento poi all’eccezione di giudicato endo-fallimentare conseguente, in tesi, all’intervenuta ammissione al passivo dell’intero credito professionale dell’avv. [REDACTED] ivi compresi i pagamenti che aveva già ricevuto ed oggi oggetto di revocatoria fallimentare, va rilevato che egli ha ricevuto la somma di € 12.500,00 in data 27.6.2014 e quella di € 28.082,40 in data del 28.7. 2015; il fallimento è stato poi dichiarato il 4.9.2015, in sede di istanza di ammissione al passivo dell’1.2.2016 per € 408.991,17 lo stesso avv. [REDACTED]





espressamente dichiarava, al punto n.6, che *“Alla data odierna l’istante, non ha ricevuto il dovuto”* e al punto n. 18 di voler così veder *“soddisfatto, con precedenza sugli altri creditori, il proprio credito”*: con ciò evidentemente ribadendo di non aver ancora ricevuto alcunché per il credito di cui chiedeva (ed otteneva) l’ammissione, e per il quale aveva anche ottenuto decreto ingiuntivo in data 21.7.2014.

La curatela fallimentare ha riconosciuto l’esistenza di crediti ancora in essere, dunque neanche in parte pagati, come del resto è logico che sia, donde ben può pretendere di tornare in possesso di quelle somme già corrisposte dal fallito, e non oggetto dell’istanza di ammissione, attraverso l’esercizio dell’azione revocatoria, non preclusa dal giudicato endo-fallimentare.

Si conferma così la pertinenza dei richiami giurisprudenziali secondo cui il *“ giudicato endofallimentare formatosi per effetto della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, pur rendendo incontestabile l’ammissione al passivo del credito fatto valere dalla ricorrente a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti per conto della società fallita, non può considerarsi ostativo all’esercizio dell’azione revocatoria nei confronti del pagamento in acconto ricevuto dalla creditrice, il cui esito positivo non è destinato ad incidere in alcun modo sul relativo accertamento, comportando per la ricorrente esclusivamente la facoltà d’insinuare al passivo il proprio credito, previa restituzione delle somme percepite. -Cass, 29/09/2015 n.19319 (cfr anche Cass, 04/09/2013, n.20222 secondo cui la curatela fallimentare non può pretendere di tornare in possesso del “medesimo bene” già riconosciuto con l’ammissione al passivo attraverso l’esercizio dell’azione revocatoria.*

Quanto poi all’eccezione di intervenuta transazione opposta dall’avv. [REDACTED] a prescindere da ogni altra considerazione non vi è alcuna traccia alcuna, nell’accordo in questione, di riferimenti all’azione revocatoria esperibile

~~~~~

In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, va confermata l’impugna sentenza.

Le spese del presente grado, in ragione degli oggettivi dubbi interpretativi che la disciplina in questione pone, vanno interamente compensate tra le parti.

Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni

**P.T.M**

La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l’appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 6370/2021 resa in data 21.7.2021 dal Tribunale di Milano, che integralmente conferma.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.



Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.

Così deciso in Milano il 21.12.2022

Il Consigliere estensore  
dr. Francesco Distefano

Il Presidente  
dott.ssa Marina Marchetti

